COMUNE DI LANUVIO

Medaglia d'argento al Merito Civile

Città Metropolitana di Roma Capitale

P.I. 01117281004 C.F. 02784710580 Tel 06937891 Fax 0693789229 www.comune.lanuvio.rm.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADOZIONE DI AREE PUBBLICHE E LA DONAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 14.10.2013
Modificato e riapprovato con deliberazione di C.C. n. 40 del 29.07.2019

INDICE

Art. 1 – Principi generali e finalità
Art. 2 – Oggetto
Art. 3 – Beni pubblici adottabili
Art. 4 – Soggetti ammissibili all'adozione
Art. 5 – Interventi consentiti sui beni pubblici adottabili e donazioni
Art. 6 – Domanda di adozione
Art. 7 – Documentazione a corredo della domanda
Art. 8 - Obblighi e facoltà dell'adottante
Art. 9 - Facoltà e obblighi dell'amministrazione comunale
Art. 10 – Durata, rinnovo, recesso, revoca e pronuncia di decadenza della convenzione
Art. 11 – Cartelli
Art. 12 - Recepimento di iniziative spontanee
Art. 13 – Controversie
Art. 14 – Oneri tributari

Art. 1
Principi generali e finalità

1. I beni e i valori del paesaggio sono tutelati dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 .

2. Le aree verdi pubbliche trovano tutela nelle norme di cui al comma 1 in relazione alle loro funzioni ambientali, urbanistiche, culturali e sociali. La loro progettazione, gestione e manutenzione devono essere attuate nel rispetto delle loro destinazioni d'uso e dei contesti ambientali in cui si inseriscono.

3. L'amministrazione comunale assicura direttamente o mediante affidamento a terzi la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle aree verdi pubbliche, mantenendo in ogni caso la funzione di controllo su di esse, allo scopo di valorizzarne gli aspetti ambientali, estetici, culturali e sociali; essa riconosce e promuove le attività che i cittadini intendano intraprendere volontariamente a tutela e valorizzazione di questi beni comuni.

4. L'amministrazione comunale disciplina con il presente regolamento l'adozione dei beni pubblici indicati all'art. 3 da parte dei soggetti di cui all'art. 4 al fine di:

a) coinvolgere la cittadinanza nella gestione, tutela e valorizzazione dei beni comuni;
b) sensibilizzare i cittadini, singoli o associati, gli imprenditori e gli studenti all'importanza della tutela dell'ambiente e dei beni comuni;
c) accrescere il decoro della città;
d) creare, attraverso processi di partecipazione attiva della cittadinanza, occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali e la conoscenza dei valori ambientali;
e) stimolare e accrescere il senso di appartenenza comunitaria.

Art. 2
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le adozioni a titolo gratuito e senza fini di lucro di aree verdi di proprietà comunale e di ogni altra pertinenza a servizio di immobili di proprietà pubblica, da parte dei soggetti di cui all'art. 4, gli obblighi a carico degli adottanti e gli interventi consentiti sui beni adottati per le finalità indicate all'art. 1.

2. Il presente regolamento disciplina anche l'adozione di altre aree di proprietà comunale allo scopo di convertirle in aree verdi e la donazione di fiori ed essenze arboree ed arbustive e di elementi di arredo urbano per migliorare il decoro e la funzionalità delle aree pubbliche.

3. L'amministrazione comunale garantisce la più ampia conoscenza del presente regolamento.

Art. 3
Beni pubblici adottabili

1. Sono adottabili secondo le modalità stabilite dal presente regolamento i seguenti beni di proprietà comunale:

a) aree attrezzate;
b) aree di pertinenza stradale, comprese le rotatorie e le isole spartitraffico;

c) aree di pertinenza dei plessi scolastici;
d) giardini pubblici;
e) aree verdi di uso pubblico;
f) aree verdi in genere;
g) aree di pertinenza di monumenti e/o reperti archeologici;
h) monumenti e/o reperti archeologici;
i) ogni altra pertinenza a servizio di immobili pubblici e di interesse pubblico

2. Con deliberazione della Giunta Comunale, i cui contenuti devono essere resi noti al pubblico con manifesti, vengono individuate periodicamente le aree pubbliche adottabili di cui al comma 1.

3. L'adozione dei beni pubblici di cui al comma 1 è disciplinata da apposita convenzione il cui schema è approvato dalla Giunta Comunale di seguito all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4
Soggetti ammissibili all'adozione

1. Le aree pubbliche indicate all'art. 3, comma 1, possono essere adottate da:

a) organizzazioni di volontariato;
b) enti del terzo settore, fondazioni, enti no-profit, ecc.;
c) cittadini costituiti in forme associative (associazioni, anche non riconosciute, condomini, circoli, comitati);
d) cittadini costituiti in forme associative (associazioni, anche non riconosciute, condomini, circoli, comitati);
e) istituzioni scolastiche pubbliche e private, parrocchie, enti religiosi;
f) imprese, operatori commerciali e professionisti , ditte individuali cooperative.

Art. 5
Interventi consentiti sui beni pubblici adottabili e donazioni

1. Oltre alla tutela igienica e alle operazioni di pulizia, sui beni pubblici adottabili sono consentiti, nel rispetto delle normative settoriali vigenti:

a) la manutenzione ordinaria: sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti; diserbo di erbe infestanti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni; risemina dei tappeti erbosi; messa a dimora di nuova vegetazione; potature; cura e sistemazione delle aiuole, dei cespugli e delle siepi; annaffiatura; quant'altro necessario alla tutela e cura da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde;

b) la riconversione e la manutenzione ordinaria, cioè una nuova progettazione con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi nel rispetto della normativa vigente;

c) la realizzazione di servizi a rete (reti di innaffiamento, illuminazione, ecc.);

d) la collocazione di elementi di arredo urbano per migliorarne il decoro e la funzionalità;

e) la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili.

f) ogni altra opera anche duratura previo ottenimento di tutti i necessari permessi e autorizzazioni di legge;

2. Sono privilegiati i progetti di interventi che prevedono l'uso di materiali naturali e/o riciclati e iniziative atte a favorire il risparmio energetico e l'uso di fonti energetiche rinnovabili e biocompatibili.

3. Data l'importanza, anche per i fini didattici, dei giardini nelle strutture scolastiche, l'amministrazione comunale favorisce l'adozione di tali aree esistenti nelle scuole di proprietà comunale e la realizzazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, di interventi con valenza formativa e sociale rivolti agli studenti e a soggetti disagiati, quali l'istallazione di attrezzi ludici adatti all'età degli utenti e la formazione di collezioni e orti botanici.

4. Sono interamente a carico dell'adottante le spese per gli interventi sull'area adottata che effettua in seguito ad autorizzazione comunale rilasciata sulla base del progetto presentato e quelle per la manutenzione ordinaria delle opere che realizza e dei beni che inserisce sull'area adottata.

5. Le opere realizzate e i beni inseriti dal privato sull'area adottata sono acquisiti irrevocabilmente al patrimonio comunale a titolo gratuito senza che coloro i quali che le hanno realizzate abbiano alcunché da pretendere.

6. La messa a dimora di nuova vegetazione di una certa entità e gli interventi manutentivi in aree adottate dove dimorano essenze arboree o arbustive pregiate o protette devono essere autorizzati preventivamente dal settore comunale competente per materia.

7. È consentito piantare, nel rispetto del piano paesistico regionale, fiori ed essenze arboree ed arbustive nelle aree verdi di proprietà comunale e collocare sia in queste che in altre aree (piazze e vie) della città elementi di arredo urbano in seguito a donazioni da parte di privati singoli o associati, dopo che i beni donati sono stati acquisiti al patrimonio comunale con provvedimenti del responsabile del settore comunale competente per materia.

Art. 6
Domanda di adozione

1. La domanda di adozione di un'area di proprietà comunale è presentata in seguito a pubblicazione di un bando da parte dell'amministrazione comunale oppure per iniziativa dei soggetti indicati all'art. 4.

2. La domanda deve essere presentata utilizzando il modello allegato A) al presente regolamento.

3. Nel bando dell'amministrazione comunale sono specificate le modalità e il termine di presentazione della domanda, le condizioni da rispettare per l'adozione, le aree di proprietà comunale adottabili e la durata della convenzione di cui all'art. 3, comma 3. 4. Il settore comunale competente per materia forma la graduatoria dei partecipanti al bando osservando i seguenti criteri:

a) ordine di presentazione della domanda;
b) completezza della documentazione richiesta;
c) qualità del progetto proposto dal partecipante;
d) rispondenza del progetto proposto dal partecipante alle finalità del presente regolamento.
e) vicinanza della sede del partecipante all'area di cui chiede l'adozione;

5. Se l’area di proprietà comunale adottabile risulti inserita in un piano urbanistico attuativo e per essa siano pervenute più domande, è data priorità a quelle dei partecipanti che hanno sede nella parte del territorio comunale interessata dal piano.

6. Se la domanda è presentata non in seguito alla pubblicazione di un bando, l’amministrazione comunale decide dopo aver valutato la rispondenza del progetto di intervento proposto dal presentatore alle finalità pubbliche o di interesse pubblico che il comune persegue.

Art. 7
Documentazione a corredo della domanda

1. La domanda di adozione deve essere corredata della documentazione necessaria in relazione alla tipologia dell’intervento.

2. Se l’intervento sull’area adottabile prevede la sola manutenzione ordinaria, la documentazione è costituita da:

a) rilievo dello stato dell’area completo dell’arredo urbano e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;

b) relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatta in termini chiari e sottoscritta dal richiedente. La relazione deve indicare precisamente le attività previste e i tempi di attuazione e riportare il nominativo del referente responsabile;

c) durata dell’adozione nel caso in cui la domanda è presentata non in seguito alla pubblicazione di un bando da parte dell’amministrazione comunale;

d) impegno a stipulare idonee polizze di assicurazione per i rischi di cui al comma 5 dell’art. 8.

3. Se l’intervento sull’area adottabile oltre alla manutenzione ordinaria prevede la riconversione , la manutenzione straordinaria e l’esecuzione di opere od impianti la documentazione è costituita da:

a) rilievo dello stato dell’area completo dell’arredo urbano esistente, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;

b) relazione descrittiva del progetto di riconversione e/o manutenzione straordinaria dell’area con la specificazione delle piante da mettere a dimora , progetto delle eventuali opere connesse per la realizzazione di aiuole, cigli, percorsi pedonali e servizi a rete e delle ulteriori opere durature da realizzarsi;
c) relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatta in termini chiari e sottoscritta dal richiedente. La relazione deve indicare precisamente le attività previste e i tempi di attuazione e riportare il nominativo del referente responsabile;

d) durata dell’adozione nel caso in cui la domanda è presentata non in seguito alla pubblicazione di un bando da parte dell’amministrazione comunale;

e) impegno a stipulare idonee polizze di assicurazione per i rischi di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 8;

4. Le soluzioni tecniche previste nei progetti da parte della cittadinanza, devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti a livello nazionale, regionale e comunale;.

5. Gli interventi proposti devono tenere conto, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, del contesto in cui l'area adottabile è inserita, della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale e delle prescrizioni che l'amministrazione comunale si riserva di determinare di volta in volta.

Art. 8
Obblighi e facoltà dell'adottante

1. L'adottante prende in consegna l'area di proprietà comunale oggetto di convenzione e vi realizza gratuitamente, correttamente e puntualmente tutte le opere e le attività specificate nella documentazione allegata alla domanda di adozione e approvate dall'amministrazione comunale se del caso, previo ottenimento autorizzazioni di legge;

2. Le variazioni, innovazioni, eliminazioni o addizione sull'area oggetto di convenzione, che non siano già previste nella domanda di adozione, devono essere sottoposte al settore comunale competente per materia, essere compatibili con le vigenti normative settoriali di ogni livello e autorizzate preventivamente.

3. L'area adottata deve essere conservata con la massima diligenza e nelle migliori condizioni d'uso, deve mantenere la destinazione prevista dagli strumenti urbanistici, non può essere sottratta all'uso pubblico né può essere concessa dall'adottante ad altri soggetti. Può essere consentita per l'utilizzo, la richiesta di un mero rimborso spese a copertura di eventuali opere durature, di quanto dovuto per la manutenzione delle stesse, da approvarsi in sede di stipula della relativa convenzione

4. L'adottante non può svolgere o permettere che siano svolte attività che contrastino con l'uso pubblico dell'area oggetto della convenzione o che determinino discriminazioni fra i suoi frequentatori.

5. A garanzia dell'Ente l'adottante è tenuto a stipulare una idonea polizza fideiussoria o, in alternativa, versare un deposito cauzionale pari al 10% del valore delle attività e/o lavori proposti da realizzarsi, per l'intera durata della adozione sottoscritta;

6. Il soggetto assegnatario assume a proprio carico ogni responsabilità per danni a persone e/o cose provocati nel corso di espletamento delle attività di manutenzione e gestione proposte e/o indicate nella convenzione stipulata, tenendo indenne il Comune di Lanuvio da ogni possibile danno derivante a terzi, comunque a seguito dell'utilizzo di strutture installate dal Contraente, ovvero da incuria della cosa data in custodia, all'atto del rilascio della concessione, dovrà essere sottoscritto il suddetto impegno, che farà parte integrante della convenzione stessa;

7. L'adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri enti, ed è tenuto a consentire, in seguito a semplice comunicazione del settore comunale competente per materia, l'esecuzione di necessari interventi di manutenzione straordinaria da parte dell'amministrazione comunale, di imprese incaricate dalla medesima e di enti erogatori di servizi, senza pretendere nulla qualora l'area risulti modificata in conseguenza degli interventi eseguiti.

8. L'adottante deve consentire il libero e gratuito accesso all'area adottata e, qualora sia recintata, deve assicurare l'apertura e la chiusura degli accessi secondo gli orari concordati con l'amministrazione comunale.

9. Nell'area adottata non possono essere usati diserbanti chimici o altri prodotti che possano arrecare danno all'ambiente.

10. L’adottante deve segnalare tempestivamente all’amministrazione comunale le anomalie osservate nella vegetazione esistente nell’area adottata e gli impedimenti alla corretta attuazione della convenzione.

11. L’adottante non può perseguire, direttamente o indirettamente, scopi di lucro con gli interventi di cui all’art. 5, comma 1.

12. Lo stesso soggetto può adottare non più di tre aree.

Art. 9
Facoltà e obblighi dell’amministrazione comunale - Controlli

1. L’amministrazione comunale è tenuta a mettere a disposizione dell’adottante l’area oggetto della convenzione.

2. È facoltà dell’amministrazione comunale concedere a terzi l’area adottata per consentirvi, secondo il regolamento comunale disciplinante l’occupazione di aree e spazi pubblici, lo svolgimento di manifestazioni o di iniziative da parte di soggetti pubblici o privati.

3. L’amministrazione comunale non può remunerare in alcun modo le attività lavorative prestate dall’adottante sull’area oggetto della convenzione.

4. Sono a carico dell’amministrazione comunale gli interventi di manutenzione straordinaria sulle essenze arboree e arbustive, come il controllo della staticità degli alberi e la loro potatura straordinaria, l’abbattimento di alberi morti e la loro eventuale sostituzione, salvo quanto diversamente disposto nella convenzione.

5. Sono a carico dell’amministrazione comunale le spese relative ai consumi dei servizi a rete, quelle per interventi di manutenzione straordinaria, modificazione e potenziamento delle reti, fatto salvo il caso di cui all’art. 3 comma 1 lett. i);

6. L’amministrazione comunale ha la facoltà di definire e modificare i contratti riguardanti utenze installate nell’area adottata.

7. Nell’area adottata l’amministrazione comunale ha la facoltà di fornire e piantare essenze arboree e arbustive e di collocare elementi di arredo urbano ulteriori rispetto a quelli già posizionati dall’adottante;

8. Qualora l’area adottata sia un giardino o parco pubblico caratterizzato da alta affluenza di persone, l’amministrazione comunale può fornire all’adottante, non appartenente ai soggetti di cui all’art. 4, comma 1, lettera d), attrezzature per il giardinaggio o servizi come il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di sfalcio e diserbatura o la potatura di siepi.

9. L’amministrazione comunale vigila, tramite il servizio competente per materia e la polizia municipale, sulle aree adottate, richiedendo all’occorrenza agli adottanti di eseguire quanto appare necessario per mantenere le aree adottate nelle migliori condizioni d’uso e nel rispetto delle convenzioni.

Art. 10
Durata, rinnovo, recesso, revoca e pronuncia di decadenza della convenzione

1. Tranne i casi di sola donazione di fiori ed essenze arboree ed arbustive e di elementi di arredo urbano o di sola realizzazione gratuita di servizi a rete o di percorsi pedonali e ciclabili, la convenzione di cui all'art. 3, comma 3, non può avere una durata superiore a tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione di essa, può essere rinnovata per un periodo pari a quello originario, in seguito a richiesta scritta dell'adottante da presentare almeno novanta giorni prima della scadenza, e non può essere sospesa durante interventi su impianti di proprietà comunale o di altri soggetti esistenti nell'area adottata. Per il caso di cui all'art. 3 comma 1 lett. i) la durata della convenzione non potrà essere superiore a_____anni;

2. Sulla durata e l'eventuale rinnovo della convenzione decide la Giunta Comunale.

3. Nei casi di sola donazione di fiori ed essenze arboree ed arbustive e di elementi di arredo urbano o di sola realizzazione gratuita di servizi a rete o di percorsi pedonali e ciclabili, la convenzione ha per oggetto esclusivamente la corretta esecuzione degli interventi nelle aree adottate e dura il tempo necessario per completarli.

4. L'adottante può recedere dalla convenzione con comunicazione scritta da presentare almeno novanta giorni prima della data del recesso.

5. L'amministrazione comunale può revocare con atto motivato la convenzione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

6. L'inosservanza, da parte dell'adottante, degli obblighi previsti all'art. 8 e nella convenzione comporta la pronuncia di decadenza della convenzione, salva la facoltà per l'amministrazione comunale di concedere all'adottante, con diffida, un termine, non superiore a tre mesi, per ottemperare agli obblighi ed eseguire le prescrizioni contenute nella diffida, trascorso il quale è dichiarata la decadenza della convezione e sono addebitate all'adottante le spese che l'amministrazione comunale deve sostenere per completare gli interventi che l'adottante si era obbligato ad eseguire e per ripristinare l'area adottata qualora sia stata modificata senza autorizzazione dall'adottante.

Art. 11
Cartelli

1. L'adottante ha l'obbligo di segnalare l'adozione dell'area concessagli collocandovi cartelli con la seguente dicitura: "Questa area è stata affidata in adozione dal Comune di Lanuvio a _____ con sede in _____ tel. _____". Ciascun cartello deve riportare in alto sul lato sinistro lo stemma del Comune di Lanuvio ed indicare il relativo provvedimento autorizzativo;

2. È vietato collocare nell'area adottata stemmi o scritte di associazioni o movimenti politici.

3. La collocazione e il numero di cartelli, da determinare in relazione all'estensione dell'area adottata, devono essere preventivamente autorizzati dal settore comunale competente per materia. A tal fine l'adottante deve presentare, contestualmente alla domanda di adozione, uno specifico progetto indicante, oltre al numero di cartelli e alla dicitura su di essi, le loro dimensioni e i materiali di cui sono formati. Fermo restando quanto eventualmente previsto nel vigente piano generale degli impianti pubblicitari, i cartelli non possono avere una altezza superiore a m. 0,50, compresa quella del sostegno, e una larghezza superiore a m. 1,00) e devono essere collocati in posizione idonea a non causare danni alle persone e alla vegetazione e su sostegni resistenti, realizzati con materiale antinfortunistici e spigoli arrotondati.

4. I cartelli non possono essere collocati in posizione tale da costituire ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale e alla visibilità dei conducenti di veicoli. A tal fine, è necessario che prima della loro collocazione sia acquisito il nulla osta della polizia municipale.

5. La polizza di assicurazione per i danni causati a terzi e al Comune di Lanuvio di cui all'art. 8, comma 5, deve comprendere anche la garanzia per gli eventuali danni determinati dai cartelli.

6. Nel caso di donazione di elementi di arredo urbano, l'amministrazione comunale appone sugli elementi una targhetta con il nome del donatore.

Art. 12
Recepimento di iniziative spontanee

1.L'Amministrazione può pervenire alla formalizzazione di iniziative anche con soggetti pubblici o privati che manifestino spontaneamente la loro intenzione di assumere il ruolo di promotori di progetti e/o interventi.

2. Le proposte presentate ai sensi del precedente comma 1 devono specificare il valore presumibile del corrispettivo delle attività di veicolazione pubblicitaria e le forme con le quali il medesimo corrispettivo viene ad essere reso.

Art. 13
Controversie

1. Ogni controversia che non comporti la decadenza della convenzione viene definita preliminarmente in via conciliativa tra le parti.

2. In caso di mancata conciliazione, ciascuna delle parti può agire in giudizio presso l'autorità Giudiziaria competente del Foro di Velletri, eletta giurisdizione esclusiva.

3. Le decisioni sono inappellabili e le spese della controversia sono a carico della parte soccombente.

Art. 14
Oneri tributari

1. Ogni onere tributario derivante dalla convenzione è a carico dell'adottante.